

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL COMPARTO
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE
**Area della dirigenza e delle relative specifiche tipologie
professionali**

PARTE ECONOMICA - BIENNIO 1996-1997

Roma, 16 ottobre 1997

SEZIONE PRIMA

Dirigenza Amministrativa

Art. 1 - Durata e decorrenza del contratto biennale

1. Il presente contratto biennale concerne la parte economica e si riferisce al periodo 1 gennaio 1996 - 31 dicembre 1997.

Art. 2 - Aumenti della retribuzione base

1. Lo stipendio tabellare annuo è stabilito, a decorrere dal 1.1.1996, in misura unica per le due ex qualifiche dirigenziali pari a lire 32.977.000 annue lorde, per dodici mensilità.

Il trattamento economico stipendiale degli ex dirigenti superiori a decorrere dal 1° gennaio 1996 è così determinato:

a) stipendio tabellare nella misura stabilita dal comma 1;

b) assegno ad-personam non riassorbibile, utile ai fini dei trattamenti di previdenza e di buonuscita, nonché della 13^a mensilità, determinato sommando:

la differenza tra l'importo dello stipendio tabellare della ex qualifica di dirigente superiore stabilito dall' articolo 6 del D.L. n. 123 del 1990, convertito nella L. n. 29 del 1991, comprensivo degli aumenti contrattuali relativo al CCNL (1° biennio), e lo stipendio tabellare di cui al comma 1, nonché l'incremento retributivo dal 1° gennaio 1996 pari a L. 43.000 mensili;

la differenza tra l' importo dell' indennità integrativa speciale in godimento e quella della ex qualifica di primo dirigente dopo due anni.

3. La misura dell'indennità integrativa speciale spettante al personale della qualifica unica dirigenziale è stabilita nell'importo corrispondente a quello spettante all'ex primo dirigente dopo due anni di anzianità nella qualifica.

4. Lo stipendio tabellare annuo della qualifica unica dirigenziale è rideterminato, a decorrere dal 1.11.1996, in lire 36.000.000 annue lorde, per dodici mensilità. Agli ex dirigenti superiori compete da detta data un ulteriore incremento dell'assegno ad-personam pari a L. 252.000 mensili.

Art. 3 - Effetti dei nuovi trattamenti economici

1. Le misure degli stipendi tabellari risultanti dall'applicazione dall'art. 2 sono utili ai fini della 13^a mensilità, dei trattamenti di previdenza, di quiescenza e fine rapporto, dell'equo indennizzo e sono assunte a base ai fini delle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e della misura dei contributi di riscatto.

2. Gli incrementi retributivi di cui ai precedenti articoli hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza del personale cessato o che cesserà dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto di parte economica 1996/97, alle scadenze e negli importi ivi previsti. Agli effetti del trattamento di fine rapporto o dell' indennità di buonuscita e di licenziamento si considerano soltanto gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio. Tali effetti sono determinati sulla base delle disposizioni di legge in vigore.

3. La retribuzione accessoria è utile ai fini dei trattamenti di previdenza, di quiescenza e fine rapporto secondo le norme vigenti.

4. Per i dirigenti cessati dal servizio nel corso del 1996, ai fini del trattamento di quiescenza la retribuzione di posizione verrà calcolata a decorrere dal 1.1.1997, con riferimento alla posizione corrispondente al posto occupato al momento della cessazione dal servizio.

ART. 4 - Costituzione del fondo per la retribuzione accessoria

1. A decorrere dal 1 gennaio 1997 è istituito in ciascun Ente di cui all'art. 1 comma 1, per il personale della qualifica unica dirigenziale, un fondo per la retribuzione accessoria; il relativo finanziamento avverrà mediante l'utilizzo:

a) delle risorse rese annualmente disponibili dalla soppressione dei meccanismi di adeguamento automatico delle retribuzioni per effetto dell'anzianità, quantificate secondo le modalità indicate dall'art. 28 del CCNL 5 marzo 1998;

b) dall'ammontare delle risorse destinate alle indennità di funzione corrisposte al personale dirigente nell'anno 1996, ai sensi dell'art. 17, comma 9 del D.P.R. 171/91.

c) dall'ammontare delle risorse connesse all'espletamento di particolari funzioni stabilite da specifiche disposizioni ;

d) di una somma corrispondente all' 8,1% dell'importo di cui alla lettera b).

e) di un importo pari all' 1,1 % del monte salari del personale con qualifica dirigenziale dell'anno 1995, al netto degli oneri riflessi a carico delle Amministrazioni ;

f) dalle risorse di cui all'art. 5.

2. Una quota non inferiore al 10 % del fondo di cui al comma 1 è destinata alla retribuzione di risultato.

3. Qualora all'entrata in vigore del presente CCNL il numero dei dirigenti in servizio risulti superiore a quello dei dirigenti in servizio nel 1996, gli Enti incrementano il fondo di cui al comma 1 in misura proporzionale all'incremento del numero dei dirigenti stessi.

Art. 5 - Risorse aggiuntive

1. Gli Enti che siano in linea con i processi di riorganizzazione previsti dal d. lgs. 29/93 e che abbiano introdotto strumenti di programmazione e controllo dell'attività e di verifica dei risultati possono incrementare ulteriormente, con oneri a proprio carico, il finanziamento del trattamento accessorio nella misura dell' 1% - come tetto massimo - del monte salari relativo all'anno 1995, riferito al personale destinatario del presente contratto. L'incremento potrà avvenire utilizzando le risorse che si rendano eventualmente disponibili a seguito dei migliori risultati nell'andamento gestionale, correlati all'aumento dei rendimenti qualitativi e quantitativi dell'attività svolta nel contesto di un impiego più razionale delle risorse umane, senza pregiudizio delle finalità istituzionali degli Enti.

2. Le risorse aggiuntive di cui al comma 1 sono destinate dagli Enti ad incrementare il fondo di cui all'art. 4, comma 1.

Art. 6 - Retribuzione di posizione e graduazione delle funzioni

1. In applicazione dell'art. 30 del CCNL 5 marzo 1998 ciascun Ente determina, la graduazione delle funzioni dirigenziali, cui è correlato il trattamento economico di posizione. I valori minimi e massimi annui lordi, per tredici mensilità, attribuibili alle singole posizioni, nell'ambito delle disponibilità destinate alla retribuzione di posizione, è il seguente:

a) per le posizioni dirigenziali di cui all'art. 30, comma 1, lettera a):

da un minimo di L. 12.000.000 fino ad un massimo di L. 70.000.000 annui lordi negli Enti di cui all'art. 17, comma 14, lettera c) del DPR 171/91;

da un minimo di L. 12.000.000 fino ad un massimo di L. 45.000.000 annui lordi per gli altri Enti;

b) per le posizioni di cui all'art. 30, comma 1, lettera b):

da un minimo di L. 12.000.000 fino ad un massimo di L. 45.000.000 annui lordi negli Enti di cui all'art. 17, comma 14, lettera c) del DPR 171/91;

da un minimo di L. 12.000.000 fino ad un massimo di L. 29.000.000 annui lordi per gli altri Enti;

2. La classificazione delle Istituzioni ed Enti di ricerca di cui all'art. 14 del DPR 171/91 viene modificata ricomprendendo gli Enti di cui alla lettera a) nell'ambito degli Enti di cui alla lettera b).

3. Al dirigente in servizio alla data di entrata in vigore del presente CCNL viene comunque garantito l'importo della indennità di funzione in godimento.

Art. 7 - Retribuzione di risultato

1. Le risorse finanziarie, di cui all'art. 4, comma 2, sono destinate ogni anno a costituire una componente retributiva di risultato, finalizzata in particolare modo a costituire un premio per il conseguimento di livelli di particolare qualità della prestazione dei dirigenti.

2. L'Ente attribuisce la retribuzione di risultato ai dirigenti in relazione al livello di impegno richiesto dalla posizione, nonché alla capacità dimostrata di gestire il proprio tempo di lavoro, facendo fronte con flessibilità alle esigenze del servizio e contemperando i diversi impegni. Tale componente della retribuzione è attribuita al 1° gennaio di ogni anno in relazione alla attività svolta nell'anno precedente.

3. I principali fattori di valutazione, da considerare ai fini della attribuzione della retribuzione di risultato, variamente combinati ed integrati secondo le caratteristiche delle metodologie valutative adottate da ciascuna amministrazione e ponderati per le diverse posizioni dirigenziali, sono:

- a) grado di conseguimento degli obiettivi assegnati;
- b) capacità dimostrata nel motivare, guidare e valutare i collaboratori e di generare un clima organizzativo favorevole alla produttività, attraverso una equilibrata individuazione dei carichi di lavoro nonché mediante la gestione degli istituti previsti dal contratto di lavoro;
- c) capacità di rispettare e far rispettare le regole e i vincoli dell'organizzazione senza indurre formalismi e burocratismi e promuovendo la qualità dei servizi;
- d) capacità dimostrata nel gestire e promuovere le innovazioni tecnologiche e procedurali, i conseguenti processi formativi e la selezione, a tal fine, del personale;
- e) capacità dimostrata nell'assolvere ad attività di controllo, connesse alle funzioni affidate, con particolare attenzione agli aspetti propri del controllo di gestione;
- f) qualità dell'apporto personale specifico;
- g) contributo all'integrazione tra diversi uffici e servizi e all'adattamento al contesto di intervento, anche in relazione alla gestione di crisi, emergenze, cambiamenti di modalità operative.

5. Le decisioni inerenti l'attribuzione del premio per la particolare qualità della prestazione devono essere rese pubbliche. A richiesta del singolo dirigente o delle Organizzazioni sindacali deve essere evidenziata la motivazione delle decisioni medesime.

SEZIONE SECONDA

Ricercatori e tecnologi

Art. 1 - Durata e decorrenza del contratto biennale

1. Il presente contratto biennale concerne la parte economica e si riferisce al periodo 1 gennaio 1996 - 31 dicembre 1997.

Art. 2 - Aumenti della retribuzione base

1. A decorrere dall'1.1.1996 ai fini degli aumenti previsti dai commi successivi, le classi e gli aumenti biennali sono trasformati in fasce stipendiali utilizzando la tabella C.

2. Gli stipendi lordi dei ricercatori e tecnologi (I, II e III livello) previo conglobamento dell'E.D.R., sono incrementati alle scadenze del 1° gennaio 1996 e 1° novembre 1996 e 1° luglio 1997, delle misure mensili lorde individuate, per ciascun livello e fascia stipendiale, dall'allegata tabella A.

3. Gli incrementi di cui al comma 2 sono corrisposti con riferimento ai livelli e fasce stipendiali attribuiti alle varie decorrenze ; nel caso in cui la variazione di livello o fascia stipendiale determini la variazione degli incrementi contrattuali, questi ultimi vengono corrisposti calcolando i rispettivi ratei di incremento.

4. Gli aumenti di cui al comma 3 non hanno alcun effetto sulle classi e gli scatti maturati nel periodo precedente l'entrata in vigore del presente contratto.

Art. 3 - Effetti nuovi stipendi

1. Le misure degli stipendi risultanti, ivi compreso l'assegno ad-personam, dall'applicazione del presente contratto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sui trattamenti di quiescenza e previdenza, sull'indennità corrisposta a titolo di assegno alimentare, sull'equo indennizzo, sull'indennità o trattamento di fine servizio, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.

2. I benefici economici, ivi compresa l'indennità di vacanza contrattuale, risultanti dall'applicazione dei precedenti articoli sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti dai medesimi articoli al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo 1996-97 e sono computati ai fini previdenziali secondo gli ordinamenti vigenti. Agli effetti dell'indennità o trattamento di fine servizio e di licenziamento si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

3. La retribuzione accessoria è utile ai fini dei trattamenti di previdenza, di quiescenza e fine rapporto secondo le norme vigenti.

Art. 4 - Attribuzione del nuovo trattamento economico

1. Ai ricercatori e tecnologi è attribuito, a decorrere dal 1/1/97, il trattamento economico previsto dall'allegata tabella B.

2. Per i ricercatori e tecnologi in servizio al 31/12/96 l'inserimento nelle nuove posizioni stipendiali avverrà, a decorrere dall'1.1.1997, sulla base delle classi e scatti riconosciuti al 31/12/96, secondo quanto indicato nella Tabella C. La differenza tra l'anzianità riconosciuta, in base alle classi o aumenti biennali, al 31/12/96, nonché quella maturata nella classe o aumenti biennali in godimento alla stessa data, e l'anzianità immediatamente inferiore prevista dalla tabella B, è utile al fine dell'acquisizione della posizione retributiva successiva.

3. Gli eventuali aumenti pagati secondo le progressioni economiche del D.P.R. 171/91 successivamente al 31/12/96, al netto dei ratei di cui all'art. 3, saranno riassorbiti con gli aumenti stipendiali successivi previsti dal presente CCNL ovvero, se questi ultimi risultassero inferiori, la differenza sarà riassorbita dall'incremento derivante dal passaggio alle posizioni stipendiali successive.

4. La differenza tra la retribuzione in godimento al 31/12/96 (comprensiva degli aumenti stipendiali previsti sino a tale data dal presente CCNL) e la posizione retributiva acquisita ai sensi del comma 2 costituisce assegno ad-personam (comprendente anche i ratei), che sarà riassorbito con il passaggio alla posizione retributiva superiore.

5. In corrispondenza dell'acquisizione di esperienza scientifico-professionale, conseguente al regolare svolgimento nel tempo dell'attività prevista per il livello professionale di appartenenza, ai ricercatori e tecnologi è attribuito un trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali previste dalla Tabella B.

6. Il passaggio tra la posizione stipendiale in godimento e quella immediatamente superiore potrà essere acquisito, al termine dei periodi previsti dalla tabella B, sulla base

dell'accertamento positivo, da parte dell'Ente, dell'attività svolta in tutto l'arco del periodo considerato. L'accertamento consiste nella verifica complessiva della regolarità dell'attività prestata sulla base di apposite relazioni presentate dai soggetti interessati.

7. Gli Enti definiscono, previa informazione alle OO.SS. seguita, su loro richiesta, da esame, le modalità e le scadenze delle verifiche di cui al comma 5 e individuano gli organismi scientifici cui le stesse sono demandate.

8. Le verifiche di cui al comma 5 sono effettuate entro e non oltre il 30 aprile di ciascun anno e avranno per oggetto l'accertamento di cui al comma 6 relativamente ai ricercatori e tecnologi che nell'anno hanno maturato o matureranno il periodo necessario al passaggio di posizione stipendiale.

9. In caso di verifica positiva il passaggio alla posizione stipendiale superiore decorre dal 1° giorno del mese di compimento dell'anzianità prevista per il passaggio alla posizione stipendiale successiva.

10. Nel caso che la verifica risultasse negativa, la stessa sarà ripetuta nell'anno successivo.

11. Per l'anno 1997 la verifica di cui al comma 6 dovrà essere effettuata entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente CCNL e avrà per oggetto il periodo che decorre dal 1/1/97 alla data di maturazione dell'anzianità necessaria per il passaggio alla posizione stipendiale successiva. Nel caso in cui gli Enti non provvedano nei termini previsti, i ricercatori e tecnologi acquisiranno la posizione stipendiale successiva con decorrenza da primo giorno del mese di compimento dell'anzianità prevista per il passaggio alla medesima posizione.

12. In caso di passaggio dal terzo al secondo o al primo livello d'inquadramento viene riconosciuta l'anzianità effettiva di servizio nel terzo livello ridotta di un terzo.

13. Come già previsto dall'art. 22, comma 2, DPR 568/87, e confermato dall'art. 18, comma 10, DPR 171/91, in caso di passaggio dal secondo al primo livello d'inquadramento viene riconosciuta l'anzianità effettiva di servizio maturata nel livello di provenienza ridotta di un terzo aggiungendo quella già ridotta nel passaggio dal terzo al secondo livello.

14. La differenza tra l'anzianità riconosciuta ai sensi dei commi 12 e 13, e l'anzianità immediatamente inferiore della fascia stipendiale di inquadramento prevista dalla tabella B è utile al fine dell'acquisizione della posizione retributiva successiva.

15. Nei casi previsti dai commi 12 e 13 viene conservato l'assegno ad-personam che verrà riassorbito nel passaggio di fascia stipendiale successivo, nel nuovo livello.

16. In caso di passaggio al primo, secondo o terzo livello di inquadramento da parte di personale dei livelli dal quarto al decimo del medesimo comparto si applica l'articolo 58 del CCNL 5 marzo 1998.

Art. 5 - Ratei

1 Al personale in servizio al 31/12/96 è attribuito un incremento corrispondente al rateo degli aumenti retributivi previsti dall'art. 17, commi 6, 7 e 8 e dall'art. 18, comma 5 del D.P.R. 171/91.

2. Il rateo di cui al comma 1 è determinato dal rapporto tra l'anzianità maturata al 31 dicembre 1996, ragguagliata a mese intero, e quella complessivamente richiesta per il conseguimento degli aumenti previsti dal D.P.R. 171/91.

3. Il pagamento dei ratei avverrà comunque alla maturazione completa dei periodi previsti dal D.P.R. 171/91 dei rispettivi aumenti retributivi.

4. I ratei previsti dal presente articolo saranno erogati sotto forma di assegno ad-personam.

Art. 6 - Trattamento accessorio

1. Il trattamento accessorio dei ricercatori e tecnologi è così composto:

- a) indennità per oneri specifici connessi all'esercizio dell'attività di ricercatore e tecnologo;
- b) indennità di direzione e di responsabilità professionale;
- c) indennità derivanti da specifiche disposizioni normative vigenti.

Art. 7 - Risorse aggiuntive

1. Gli Enti che siano in linea con i processi di riorganizzazione previsti dal d. lgs. 29/93 e che abbiano introdotto strumenti di programmazione e controllo dell'attività e di verifica dei risultati incrementano ulteriormente, con oneri a proprio carico, il finanziamento del trattamento accessorio nella misura dell' 1% del monte salari dei ricercatori e tecnologi relativo all'anno 1995. L'incremento potrà avvenire utilizzando le risorse che si rendano eventualmente disponibili a seguito dei migliori risultati nell'andamento gestionale, correlati all'aumento dei rendimenti qualitativi e quantitativi dell'attività svolta nel contesto di un impiego più razionale delle risorse umane, senza pregiudizio delle finalità istituzionali degli Enti.

2. Le risorse aggiuntive di cui al comma 1 sono destinate al finanziamento delle indennità di cui agli articoli 8 e 9.

Art. 8 - Indennità per oneri specifici connessi all'esercizio dell'attività di ricercatore e tecnologo

1. A decorrere dal 1° gennaio 1997 ai ricercatori e tecnologi spetta una indennità, corrisposta per tredici mensilità, per oneri specifici connessi all'esercizio dell'attività di ricercatore e tecnologo finanziata:

- a) con lo 0,5% del monte salari dei ricercatori e tecnologi relativo all'anno 1995, secondo quanto stabilito all'art. 4 ;
- b) con lo 0,55% del medesimo monte salari relativo all'anno 1995.

2. I criteri per l'attribuzione dell'indennità di cui al comma 1 sono stabiliti in contrattazione decentrata.

Art. 9 - Indennità di direzione di strutture di particolare rilievo.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1997 è istituita in ciascun Ente una indennità di direzione di strutture a livello nazionale finanziata dallo 0,5% del monte salari relativo ai ricercatori e tecnologi dell'anno 1995, secondo quanto stabilito all'art. 6.

2. Detta indennità è attribuita dagli Enti ai ricercatori e di tecnologi cui è affidata la direzione di strutture tecniche e scientifiche, particolarmente rilevanti, previste negli ordinamenti di servizio delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione.

3. La misura dell'indennità non può essere superiore a L. 40.000.000 annui lordi.

4. L'indennità di cui al presente articolo cessa di essere corrisposta alla cessazione della responsabilità di cui al comma 2, e comunque può cumularsi con altre indennità previste dal presente contratto o con altre previste da altre disposizioni normative o contrattuali in vigore.

Art. 10 - Indennità di responsabilità professionale

1. L'indennità di cui all'art. 22 del D.P.R. 171/91 si applica anche ai ricercatori e tecnologi che esercitano nell'Ente funzioni per cui è richiesta l'iscrizione ad albi professionali.

Art. 11 - Indennità di rischio da radiazioni

1. L'indennità di rischio da radiazioni resta disciplinata dall'art. 26 del DPR 171/1991, nel rispetto e in correlazione con le disposizioni e le classificazioni introdotte dal D. Lgs. 230/95.

Art. 12 - Monte salari

1. Ogni riferimento del presente CCNL al monte salari dei ricercatori e tecnologi è da intendersi al netto degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente.

TABELLA A

AUMENTI STIPENDIALI (mensili)

DIRIGENTE DI RICERCA E DIRIGENTE TECNOLOGO

CLASSE STIPENDIALE	ANZIANITA'	1/1/96	1/11/96	1/7/97
I	da 0 a 4	95.000	173.000	214.000
II	da 5 a 8	103.000	187.000	232.000
III	da 9 a 12	114.000	207.000	256.000
IV	da 13 a 16	124.000	225.000	279.000
V	da 17 a 22	140.000	254.000	315.000
VI	da 23 a 30	156.000	283.000	351.000
VII	da 31 in poi	170.000	308.000	382.000

PRIMO RICERCATORE E PRIMO TECNOLOGO

CLASSE	ANZIANITA'	1/1/96	1/11/96	1/7/97
STIPENDIALE				
I	da 0 a 4	71.000	128.000	159.000
II	da 5 a 8	78.000	142.000	177.000
III	da 9 a 12	86.000	156.000	194.000
IV	da 13 a 16	93.000	169.000	210.000
V	da 17 a 22	105.000	190.000	236.000
VI	da 23 a 30	117.000	213.000	264.000
VII	da 31 in poi	126.000	229.000	284.000

RICERCATORE E TECNOLOGO

CLASSE STIPENDIALE	ANZIANITA'	1/1/96	1/11/96	1/7/97
I	da 0 a 4	55.000	100.000	124.000
II	da 5 a 8	61.000	110.000	136.000
III	da 9 a 12	66.000	120.000	149.000
IV	da 13 a 16	71.000	129.000	160.000
V	da 17 a 22	79.000	144.000	179.000
VI	da 23 a 30	88.000	160.000	199.000
VII	da 31 in poi	95.000	171.000	213.000

TABELLA B**POSIZIONI STIPENDIALI AL 1/1/1997****DIRIGENTE DI RICERCA E DIRIGENTE TECNOLOGO**

FASCIA STIPENDIALE	ANZIANITA'	Posizione stipendiale
I	da 0 a 4	55.643.000
II	da 5 a 8	63.954.000
III	da 9 a 12	72.514.000
IV	da 13 a 16	81.037.000
V	da 17 a 22	91.919.000
VI	da 23 a 30	103.593.000
VII	da 31 in poi	118.907.000

PRIMO RICERCATORE E PRIMO TECNOLOGO

FASCIA STIPENDIALE	ANZIANITA'	Posizione stipendiale
I	da 0 a 4	40.101.000
II	da 5 a 8	46.099.000
III	da 9 a 12	52.209.000
IV	da 13 a 16	58.296.000
V	da 17 a 22	66.074.000
VI	da 23 a 30	74.480.000
VII	da 31 in poi	85.429.000

RICERCATORE E TECNOLOGO

FASCIA STIPENDIALE	ANZIANITA'	Posizione stipendiale
I	da 0 a 4	28.956.000
II	da 5 a 8	33.226.000
III	da 9 a 12	37.558.000
IV	da 13 a 16	41.875.000
V	da 17 a 22	47.389.000
VI	da 23 a 30	53.376.000
VII	da 31 in poi	61.174.000

POSIZIONI STIPENDIALI AL 1/7/97

DIRIGENTE DI RICERCA E DIRIGENTE TECNOLOGO

FASCIA STIPENDIALE	ANZIANITA'	Posizione stipendiale
I	da 0 a 4	58.211.000
II	da 5 a 8	66.738.000
III	da 9 a 12	75.585.000
IV	da 13 a 16	84.385.000
V	da 17 a 22	95.699.000
VI	da 23 a 30	107.805.000
VII	da 31 in poi	123.491.000

PRIMO RICERCATORE E PRIMO TECNOLOGO

FASCIA STIPENDIALE	ANZIANITA'	Posizione stipendiale
I	da 0 a 4	42.009.000
II	da 5 a 8	48.223.000
III	da 9 a 12	54.537.000
IV	da 13 a 16	60.816.000
V	da 17 a 22	68.906.000
VI	da 23 a 30	77.648.000
VII	da 31 in poi	88.837.000

RICERCATORE E TECNOLOGO

FASCIA STIPENDIALE	ANZIANITA'	Posizione stipendiale
I	da 0 a 4	30.444.000
II	da 5 a 8	34.858.000
III	da 9 a 12	39.345.000
IV	da 13 a 16	43.795.000
V	da 17 a 22	49.537.000
VI	da 23 a 30	55.764.000
VII	da 31 in poi	63.730.000

N.B. Gli anni 4, 8, 12, 16, 22 e 30 sono da intendersi anni finiti. Comunque i periodi di ogni singola fascia stipendiale sono i seguenti :

FASCIA STIPENDIALE	ANNI
I	5
II	4
III	4
IV	4
V	6
VI	8
VII	-

TABELLA C

TABELLA DI EQUIPARAZIONE

CLASSE DPR 171/91	NUMERO ANNI	FASCIA CCNL
0	0 - 1 - 2	I
1	3 - 4	I
2	5 - 6	II
3	7 - 8	II
4	9 - 10	III
5	11 - 12	III
6	13 - 14	IV
7	15 - 16	IV
7/1	17 - 18	V
7/2	19 - 20	V
7/3	21 - 22	V
7/4	23 - 24	VI
7/5	25 - 26	VI
7/6	27 - 28	VI
7/7	29 - 30	VI
7/8	31 in poi	VII